

2. - IL COMMITTENTE

Il committente è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Già la circolare ministeriale n. 30/98 aveva specificato che tale soggetto deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili, individuandolo all'interno delle persone giuridiche pubbliche nel soggetto legittimato alla firma del contratto d'appalto; il D.Lgs. 494/96, art. 2, lett. b) precisa ora che nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Il Committente, o il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le opere sotto-soglia (*inferiori a 200 uomini giorno, per le quali non viene predisposto il PSC*) si assicura che durante la fase di progettazione vengano individuati dal progettista gli oneri della sicurezza (*che dovranno essere fissati in maniera adeguata e tale da non implicare elusione delle prescrizioni di tutela*) da non sottoporre a ribasso d'asta, così come indicato nella determinazione dell'autorità di vigilanza n. 12 del 15 dicembre 1999.

2.1 - Compiti e responsabilità del committente

1) - Il committente nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994.

Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
- riduzione dei rischi alla fonte;
- programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- misure igieniche;
- misure di protezione collettiva ed individuale;
- misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- istruzioni adeguate ai lavoratori.

- 2) - Il committente prevede nel progetto la durata dei lavori o fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro.
- 3) - Il committente nella fase di progettazione dell'opera valuta attentamente i seguenti documenti:
 - a) Il piano di sicurezza e di coordinamento
 - b) Il fascicolo con le caratteristiche del cantiere (modello U.E. 26.5.1993)
- 4) - Il committente, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione, tra i soggetti abilitati, nei casi previsti dall'art. 3, comma 3:
 - a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini – giorno;
 - b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari il cui elenco è contenuto nell'allegato II D.lgs.494/96 (vedi all.H linee guida);
- 5) - Il committente, prima dell'affidamento dei lavori, nei casi di cui al punto precedente e tra i soggetti abilitati, designa il coordinatore per l'esecuzione. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi richieda l'intervento di almeno un'altra impresa. Lo stesso si dica per i casi di sottostima dell'entità del cantiere, o di varianti in corso d'opera ecc.
- 6) - Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa:
 - a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, (*) anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione (*) dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

(*) si vedano allegato A) e allegato B)
- 7) - Il committente, qualora in possesso dei requisiti (art. 10 D. lgs 494/96), può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione, sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
- 8) - Il committente comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore in fase di progettazione e quello del coordinatore in fase di esecuzione dei lavori.
- 9) - Il nominativo dei coordinatori deve essere apportato nel cartello di cantiere.
- 10) - Il committente può sostituire in qualunque momento il coordinatore della progettazione o dell'esecuzione dei lavori.

2.1.1 - La notifica preliminare

L'art. 11 D.Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, pone a carico del committente o, in sua vece, del responsabile dei Lavori, l'obbligo, nei casi previsti dalla legge, di segnalare agli Organi di Vigilanza territorialmente competenti l'apertura di un nuovo cantiere.

La notifica deve essere trasmessa “...prima dell’inizio dei lavori” e deve contenere le informazioni indicate nell’allegato III al decreto citato. Non vanno ovviamente riportate le informazioni relative a obblighi non previsti, come ad esempio la nomina del coordinatore quando non sia obbligatoria o qualora non sia stata ancora effettuata.

L’art. 11 del D.Lgs. 494/96 prevede che la notifica preliminare vada inviata oltre che alla ASL, anche alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) territorialmente competente. In particolare la ASL territoriale è da individuare nel Servizio di Prevenzione e Sicurezza in Ambiente di Lavoro del territorio nel quale è ubicato il cantiere. **(*si veda allegato C): Elenchi indirizzi uffici ASL e DPL).**

In caso di variazioni degli elementi oggetto della notifica, vige l’obbligo di trasmetterne notizia agli organi di vigilanza territorialmente competenti per quanto riguarda i punti 3 – 4 – 6 – 7 – 8 - 9 del modello di notifica (D.Lgs. 494/96, all. III).

Il punto 1 dell’allegato II indica come rischi particolari “lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiori a m.1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m.2, se particolarmente aggravati ...”. Indicazioni utili per interpretare il “particolarmente aggravati” si possono trovare al paragrafo 2.2.

L’introduzione dell’obbligo di notifica preliminare è una novità molto importante, per la possibilità che viene data alle ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) di avere un quadro della situazione del settore in ogni momento, e quindi di poter programmare interventi di prevenzione e vigilanza con il metodo dell’intervento di comparto, già usato per tutti gli altri settori produttivi.

Un elemento critico riguarda le opere soggette all’obbligo.

Il comma 1 dell’art. 11 del D.Lgs. 494/96 prevede che siano segnalati “gli eventuali aggiornamenti”, fra i quali sono sicuramente da considerare le variazioni della durata dei lavori: tale obbligo può essere utile in casi di modifica sostanziale dei tempi per cantieri che già hanno inoltrato la notifica.

E' previsto l'obbligo, ex art. 11, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 494/96, di notifica anche per i cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nella categoria soggetta a tale obbligo per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera. Fermo restando che il committente ha l'obbligo di rispettare il dettato dell'articolo 11 del D.Lgs. 494/96, e che è auspicabile un uso il più possibile allargato della notifica, è opportuno ridurre al minimo l’apertura di contenziosi su singole situazioni “limite” rispetto alla durata presunta dei lavori, puntando maggiormente alla sostanza dell’obbligo.

Se le chiare situazioni di non rispetto dell’obbligo vanno sicuramente sanzionate, nelle situazioni di incertezza va privilegiato il controllo sul rispetto delle norme di sicurezza e degli obblighi previsti dal D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.

In sintesi:

il committente o il responsabile dei lavori trasmette agli organi di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare e successivamente gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:

- a) cantieri la cui l'entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno, anche in presenza di un'unica impresa;
- b) cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari, il cui elenco è contenuto nell'allegato II del decreto;
- c) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui ai punti a) e b) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera.
- d) Lavori che comportano interventi di bonifica, incapsulamento o rimozione di manufatti contenenti amianto ai sensi del DM (Sanità) del 20 agosto 1999, così come modificato dal DM del 25 luglio 2001.

Conformemente all'allegato III, D. Lgs. 494/96, la notifica preliminare può essere formulata come segue (l'adozione del presente modello non è da intendersi vincolante):

Spett. ASL/ Spett. DPL di.....
Oggetto: notifica preliminare per lavori di _____ _____
Il sottoscritto _____, committente/responsabile dei Lavori, in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 trasmette, conformemente all'allegato III del suddetto decreto, la presente
NOTIFICA PRELIMINARE
1) Data della comunicazione
2) indirizzo del cantiere:
3) Nome del committente..... indirizzo del committente
4) Natura dell'opera:
5) Nome del responsabile dei lavori:
indirizzo del responsabile:
6) Coordinatore per la progettazione:
indirizzo del coordinatore:
7) Coordinatore per l'esecuzione dell'opera:
indirizzo del coordinatore:
8) Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere:
9) Durata presunta dei lavori in cantiere:
10) Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere:
11) Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere:
12) Identificazione delle imprese già selezionate:
13) Ammontare complessivo presunto dei lavori:
data firma.....

2.2 - Rischi particolarmente aggravati (Allegato II, D.Lgs. 494/96) nei cantieri inferiori a 200 uomini-giorno.

Come già detto in precedenza, si ricorda che la completa applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, avviene in presenza di più imprese nei seguenti casi:

- a) cantieri con entità superiore a 200 Uomini – Giorno;
- b) cantieri con entità inferiore a 200 Uomini – Giorno, in presenza di rischi particolarmente aggravati.

Nei cantieri di cui alla lettera b), inferiori a 200 U-G, si possono verificare due condizioni:

1. Si prevede, da parte del committente o del RL nella fase di progettazione, lo svolgimento dei lavori in condizioni normali o “agevoli” (*vedasi par. 2.3*), anche se in presenza di rischi insiti nelle lavorazioni da eseguire (*trattasi, in questo caso, di rischi presenti nella natura delle attività edili, per i quali le misure di prevenzione vengono attuate dall'appaltatore mediante la predisposizione di dispositivi di protezione collettiva ed individuale*);
2. Si prevede (anche in questo caso da parte del committente o dal RL) lo svolgimento dei lavori in condizioni di “**particolare difficoltà**” per cause oggettive riscontrabili a priori e/o in corso d’opera, a fronte delle quali i rischi vengono considerati “**aggravati**” (*vedasi par. 2.4*). In questo caso, la valutazione fatta durante la progettazione indica la necessità di coordinare le attività, prevedendo alcune misure di sicurezza integrative o complementari.

2.3 - Lavori eseguiti in condizioni normali o agevoli anche se in presenza di rischi.

Con l’espressione “lavori da svolgere in condizioni agevoli” si intendono quei lavori che possono comportare rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,50, di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2,00, se **non aggravati** da fattori oggettivi provenienti dal contesto interno e/o esterno, dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.

In questa situazione, che vede lavori di piccola entità (di norma opere di manutenzione ordinaria) in condizioni **non** particolarmente difficili, il legislatore affida all’appaltatore l’onere di organizzare il processo di sicurezza del cantiere mediante la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), sollevando il Committente dal compito di coordinamento (salvo i casi di cui all’art. 7, D.Lgs. 626/94, vedasi cap. 7).

Qualora invece queste condizioni venissero turbate da fattori interni e/o esterni, anche indipendenti dalle singole attività, che comportino la necessità di azioni di coordinamento, supervisione e/o preventiva valutazione, i rischi risulterebbero aggravati, e come di seguito specificato, ci troveremmo nella condizione di integrale applicazione del D.Lgs. 494/96.

2.4 - Lavori che comportano rischi “particolarmente aggravati”

L’individuazione di questa condizione di rischio è condotta dal Committente, o dal Responsabile dei lavori anche con l’aiuto del Progettista.

L’analisi preventiva sulle condizioni in cui si svolgeranno i lavori e sulla natura degli stessi, dovrà essere finalizzata ad individuare l’eventuale esistenza di rischi oltre a quelli normalmente presenti nelle attività.

La presenza di tali rischi “aggravati” comporta la piena applicazione del D.Lgs. 494/96: nomina dei coordinatori e predisposizione del PSC, anche per i cantieri di piccole entità, purché eseguiti da almeno due imprese.

La definizione preventiva dei rischi particolarmente aggravati è una operazione che può presentare oggettive difficoltà. E’ già noto come il Committente/RL debbano, fin dalla fase di progetto,

individuare le misure che agevolino l'eliminazione e la riduzione dei rischi. In questo caso lo sforzo sarà quello di analizzare il tipo di rischio previsto in funzione della possibile valenza "aggravante" nei confronti di condizioni "normali" di lavoro.

Per tale motivo si ritiene opportuno che quest'analisi sia effettuata evitando le valutazioni soggettive.

Al fine di agevolare l'individuazione di tali situazioni si riporta, nell'allegato H) delle presenti Linee Guida, un elenco di lavorazioni, da considerarsi "indicativo e non esaustivo", che, in relazione a condizioni di difficoltà oggettive, potrebbero risultare aggravate.

2.5 - Rischi di natura sanitaria

Il comma 2 dell'allegato II D. Lgs. 494/96 recita "Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria"

L'espressione indicata "Lavori che (...) comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria", solleva inevitabilmente dubbi interpretativi.

Vi sono almeno due diverse interpretazioni, queste possono essere così sintetizzate:

- Tutti i cantieri rientrano nella piena applicazione del D. Lgs. 494/96 in quanto l'attività edile è sempre soggetta a sorveglianza sanitaria, se non altro a causa della Movimentazione Manuale dei Carichi, per l'esposizione al rischio di Rumore, ecc.
- Solo i cantieri che presentano "**rischi particolari**" che espongono i lavoratori a rischi chimici e/o biologici o che comportano rischi sanitari diversi o in aggiunta ai rischi individuati nel documento di valutazione di cui all'art. 4 D.Lgs. 626/94, vedono la piena applicazione del D.Lgs. 494/96.

Da un'analisi approfondita del testo del decreto si evince che il legislatore abbia volutamente previsto che le disposizioni si applichino a partire da un certo livello di soglia, ritenendo che per i cantieri di modesta entità non vi sia bisogno di attività di coordinamento ad eccezione di particolari casi (presenza di rischi aggravati).

Ciò può essere riepilogato nei seguenti punti:

1. Nei cantieri dove opera una sola impresa, art. 3 comma 3 D. Lgs. 494/96, indipendentemente dai rischi e dall'obbligo legale di sorveglianza sanitaria, vi è la parziale applicazione del disposto legislativo: si procede alla sola verifica tecnico professionale delle imprese e alla redazione del piano operativo.
2. L'appaltatore è tenuto in tutti i casi a predisporre il piano operativo di sicurezza indipendentemente dalla natura dell'impresa (familiare, con meno di 10 addetti, ecc.).

Ciò è finalizzato al fatto che nelle opere di modesta entità il compito di organizzare, gestire e programmare la sicurezza è demandata all'esecutore in quanto l'entità dei lavori non giustifica azioni preventive e/o di coordinamento.

Il legislatore ha previsto una soglia di partenza (attualmente 200 uomini – giorno), oltre la quale viene applicata integralmente la direttiva.

La parziale applicazione del D.Lgs. 494/96 non significa che si lavora in condizioni di rischio, ma che il compito di organizzare il sistema di sicurezza è demandato all'appaltatore mediante la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza.

3. La volontà del legislatore di escludere le piccole opere dagli obblighi della direttiva viene confermata, art. 4 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 494/96 dove si afferma che “il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art. 31, lettera a), della legge 5 Agosto 1978 n. 457”.

Alla luce di quanto precedentemente detto, preso atto che le attività edili di norma vedono l’obbligo di sorveglianza sanitaria indicata e programmata nel documento di valutazione dei rischi, art. 4 D.Lgs. 626/94, l’applicazione completa della direttiva cantieri nelle opere sotto soglia (inferiori a 200 U-G), avviene, oltre che nei casi di rischi particolarmente aggravati, anche nei casi in cui le lavorazioni comportino **rischi sanitari aggiuntivi** dati da particolari lavorazioni da effettuarsi nel cantiere.

In merito all’esemplificazione di rischi aggiuntivi di natura igienico sanitaria vedasi l’**Allegato H** delle Linee Guida.

2.5.1 - La sorveglianza sanitaria

Vi sono poi i lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori tali da comportare un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

I riferimenti legislativi alle attività che comportano la sorveglianza sanitaria sono riconducibili ai seguenti provvedimenti:

DPR 303/56

L’art. 33 stabilisce l’obbligo degli accertamenti sanitari per le lavorazioni industriali che espongono all’azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive. Al decreto è allegata una apposita tabella dalla quale sono state abrogate le voci “piombo” e “rumore” in quanto oggetto di specifici provvedimenti (D.Lgs.277/91).

DPR 1124/65

Al Capo VII sono elencate le disposizioni speciali per la silicosi e l’asbestosi ed i relativi obblighi degli accertamenti sanitari per le lavorazioni specificate nell’allegato 8 al decreto.

D.Lgs. 277/91

Regolamenta gli obblighi delle visite mediche per i lavoratori sulla base del rischio per piombo, rumore ed amianto (per l’amianto restano valide le prescrizioni del DPR 1124/65 e del DM 21.01.87).

D. Lgs. 77/92

Regolamenta gli obblighi delle visite mediche per i lavoratori esposti ai rischi da naftilamina e i suoi sali, aminodifenile e suoi sali, benzicida e suoi sali, nitrodifenile.

D. Lgs. 626/94

Regolamenta la sorveglianza sanitaria per le lavorazioni che comportino:

1. Movimentazione manuale dei carichi pesanti, a rischio di lesioni dorso lombari;
2. Utilizzo intensivo, sistematico ed abituale di videoterminali;
3. Esposizione ad agenti cancerogeni;
4. Esposizione ad agenti biologici.

D. Lgs. 230/95

così come modificato dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241.

Regolamenta gli obblighi degli accertamenti sanitari per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.

La Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia ha pubblicato le "Linee guida per la sorveglianza sanitaria in edilizia" che contengono una proposta operativa per la gestione della sorveglianza sanitaria degli addetti nel settore delle costruzioni.

Le linee guida sono reperibili sul sito www.regione.lombardia.it

2.6 - Il Responsabile dei lavori

Il D.Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, all'art. 2, lett. c, in conformità alla Direttiva 92/57/CEE, ha previsto che nel caso di appalti di opere pubbliche, il responsabile dei lavori (RL) è il responsabile unico del procedimento (RUP), come definito dall'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i..

La portata di tale norma è limitata dalla lettura coordinata con l'art.8 del DPR 21.12.99 n.554 che prevede al comma 2 l'assunzione, da parte del RUP, del ruolo di RL qualora il soggetto interno all'Amministrazione che sarebbe deputato a rappresentare il committente non intenda adempiere direttamente agli obblighi previsti dalle norme stesse.

L'ultima parte di tale comma stabilisce la necessità di una "designazione" del R.L., pertanto qualora l'Amministrazione intenda procedere in tal senso deve adottare apposito atto nominale indicando inoltre gli adempimenti di legge oggetto dell'incarico, con riferimento al comma 3 art.8 del DPR 554/99 o all'art.3 del D.Lgs.494/96 e s.m.i..

Le funzioni e i compiti del responsabile del procedimento in quanto responsabile dei lavori previsti dall'art.3 del D.Lgs.494/96 sono indicati al seguente paragrafo 2.7.

L'Amministrazione ha facoltà di elencare i compiti del RL o di fare riferimento generico all'art.8 del DPR 554/99, nel qual caso il RL svolgerà esclusivamente le funzioni di cui al comma 3 di tale articolo. I compiti non attribuiti esplicitamente al responsabile dei lavori restano in capo al committente unitamente alle relative responsabilità.

Il RUP è nominato dalle Amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del comma 1 art.7 del DPR 554/99, nell'ambito del proprio organico.

Qualora l'organico dell'Amministrazione non presenti competenze professionali adeguate all'intervento da realizzare, possono essere affiancati al RUP professionisti singoli o associati con funzioni di supporto.

2.7 – Obblighi e responsabilità del committente e del responsabile dei lavori

La designazione del responsabile dei lavori esonera il committente dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito.

Gli obblighi (e le relative responsabilità) trasferibili con delega formale dal committente al responsabile dei lavori sono:

- a) il coordinamento delle attività necessarie alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e fascicolo tecnico;
- b) l'effettuazione delle scelte tecniche e di progettazione nel rispetto dei principi generali di sicurezza ex art. 3, D.Lgs. 626/94;
- c) la pianificazione delle fasi di lavoro, individuando le fasi interferenti e la durata delle fasi stesse;
- d) la designazione del coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori;
- e) la vigilanza sull'attività dei coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori;
- f) la valutazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo tecnico predisposti dal coordinatore per la progettazione;
- g) l'assicurazione della messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento;
- h) la comunicazione alle imprese esecutrici del nominativo del coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione e la verifica che i nominativi vengano riportati nel cartello di cantiere;
- i) la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- l) la trasmissione della notifica preliminare all'organo sanitario competente (ASL) e alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL);

m) la richiesta alle imprese esecutrici di una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L'art. 8, comma 3, del DPR 554/99 (*regolamento di attuazione della legge 109/94*), alla lettera g), richiede la predisposizione anche di una dichiarazione dell'organico medio destinato al lavoro in oggetto, distinto sempre nelle varie qualifiche.

La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dei seguenti adempimenti:

- Verificare che durante la progettazione dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione provveda a:
 - a) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b) predisporre il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori durante le opere di manutenzione successiva dell'opera.
- Verificare che durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provveda a:
 - a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Il committente, o il responsabile dei lavori, deve quindi assicurarsi che il processo di sicurezza di cui al D.Lgs. 494/96 sia interamente espletato, verificando che i coordinatori adempiano i propri obblighi.

2.8 - Le sanzioni per il committente ed il responsabile dei lavori

L'art. 20 del D. Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, stabilisce le sanzioni nei confronti del committente e del responsabile dei lavori come indicato nella seguente tabella:

articolo	obbligo	sanzione
Art. 3, comma 1, secondo periodo	"1. (...) Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro".	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1549,00 a € 4131,00
Art. 3, comma 3	"3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione designa il coordinatore per la progettazione, in ognuno dei seguenti casi: a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini – giorno; b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari il cui elenco è contenuto nell'allegato II".	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1549,00 a € 4131,00
Art. 3, comma 4	"4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10".	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1549,00 a € 4131,00
Art. 3, comma 4-bis	"4.bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese".	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1549,00 a € 4131,00
Art. 6, comma 2	"2. La designazione di coordinatori per la progettazione e di coordinatori per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a)".	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1549,00 a € 4131,00
Art. 3, comma 8, lettera a)	"8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa: verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato".	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 516,00 a € 2582,00
Art. 11, comma 1	"1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) nei cantieri di cui all'art. 3, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno".	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3098,00
Art. 13, comma 1	"1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto".	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3098,00

2.9 – Il responsabile unico del procedimento (RUP)

La nomina del responsabile unico del procedimento viene attuata in applicazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il DPR 554/99 all'art. 7 prevede che il Responsabile del Procedimento (RUP) è nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, in caso di mancanza all'interno dell'organico si procede come indicato al punto 2.6.

Il RUP provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario anche in relazione alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. Il RUP è un tecnico (art. 7 comma 4 DPR 554/99) in possesso del titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a 5 anni.

L'articolo 7 della legge 415/98 di modifica della l. 109/94 in materia di LL.PP. prevede per tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici, compresi quelli economici, per gli enti e amministrazioni locali, per le loro associazioni e consorzi, nonché per tutti gli organismi di diritto pubblico la nomina di un "responsabile unico" del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento. Viene di fatto eliminata la figura del "coordinatore unico" che, nella precedente legge, si sovrapponeva al responsabile del procedimento.

Si tratta di una figura centrale prevista dalla legge di cui viene sottolineato il carattere tecnico in quanto responsabile delle tre fasi di attuazione degli interventi relativi all'opera: progettazione, affidamento ed esecuzione.

Tale soggetto può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.

Il responsabile unico del procedimento deve coordinare la propria azione sia con il direttore dei lavori sia con il coordinatore per la sicurezza previsto dal D. Lgs. 494/96. Essendo peraltro il responsabile del procedimento unico soggetto delle fasi di progettazione e di esecuzione ne deriva che il coordinamento coinvolge i coordinatori per la sicurezza sia nella fase di progettazione sia nella fase di esecuzione dei lavori.

Vale la pena ricordare, a questo proposito, che non sono da confondere il ruolo del committente con quello del responsabile del procedimento. Ciascuno opera nell'ambito delle proprie responsabilità. La norma, poi, che rinvia al committente i poteri in ordine alla nomina dei coordinatori per la sicurezza conferma la necessità di collaborazione dei due soggetti preposti alla sicurezza con il responsabile del procedimento.

Resta inteso che al "responsabile unico del procedimento" rimangono comunque anche le funzioni previste dalla legge 241/90 in ordine a:

- valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
- accertamento d'ufficio dei fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adottando ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- richiesta dell'indizione o, avendone la competenza, indizione delle conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
- adozione, ove ne abbia la competenza, del provvedimento finale, ovvero trasmissione degli atti all'organo competente per l'adozione.